

## Tra le novità del “Collegato ambientale” anche lo scambio di beni usati

A cura della Dott.ssa Barbara Zecchin

Con legge n.221 del 20/12/2015 (pubblicata in GU n.13 del 18/01/2016) sono state emanate *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* (cosiddetto Collegato Ambientale); tra i numerosi articoli, che riguardano diversi argomenti in campo ambientale, l'art.66 introduce novità in materia di scambio di beni usati. All'articolo 180-bis del D.Lgs.152/2006, (riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) viene infatti aggiunto un nuovo comma 1bis che prevede che i Comuni possano individuare presso i centri di raccolta:

- appositi spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo;
- apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili;
- spazi anch'essi dedicati alla raccolta di beni da destinare al riutilizzo, ma *“nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'uso autorizzati dagli Enti locali e dalla aziende di igiene urbana”*.

Tale modifica è in linea con il principio già portato avanti anche dal Decreto 49/2014 sui RAEE, ossia che i centri di raccolta dovrebbero diventare non più solo luogo di conferimento dei rifiuti da destinare a recupero o smaltimento, ma anche siti dove intercettare i beni e i rifiuti anche prima di queste operazioni.

Il Decreto 49 sui RAEE parlava però di RAEE destinati alla preparazione al riutilizzo (quindi ancora rifiuti a tutti gli effetti) e prevedeva (con tutte le incertezze del caso) la presenza di aree, presso i centri di raccolta, per i RAEE destinati alla preparazione al riutilizzo (*“nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al “deposito preliminare alla raccolta” dei Raae domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo”*). La modifica introdotta dal collegato ambientale all'art.180 del Testo Unico, invece, non è limitata solo ai RAEE, ma riguarda tutte le tipologie di beni e parla sia di *“beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo”* che di *“rifiuti destinati alla preparazione al riutilizzo”*. Si parte pertanto da un livello più a monte nella gerarchia individuata per la gestione dei rifiuti dall'art.179 del Testo Unico, provando ad intercettare i beni già prima che essi diventino rifiuti.

La norma cerca quindi di andare nella direzione già indicata dalla comunità europea e già intrapresa da altri Paesi, ma per ora resta generica e ne parla come opportunità e non come obbligo (*"i Comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta..."*).

In Italia in questi ultimi anni sono già partite alcune sperimentazioni in questo senso, con centri di riuso e impianti di preparazione al riutilizzo affiancati ai centri raccolta, in modo che i beni/rifiuti arrivino nello stesso luogo e poi vengano smistati per le varie destinazioni, ma mancano a livello normativo gli strumenti operativi perché il sistema funzioni bene ed in modo diffuso.

L'art.180bis del D.Lgs.152/2006 prevedeva infatti l'emanazione entro breve di decreti con modalità operative e procedure autorizzative semplificate per i centri dove effettuare il riutilizzo o la preparazione al riutilizzo; tali decreti non sono ancora stati emanati, pertanto non ci sono riferimenti normativi e operativi specifici e gli impianti che vogliono effettuare preparazione al riutilizzo lo devono fare con procedure ordinarie di autorizzazione. Per i beni destinati alla preparazione per il riutilizzo, inoltre, è necessaria una filiera organizzata che dai centri di raccolta porti i RAEE agli impianti in modo separato rispetto ai RAEE destinati al recupero.

Le modifiche appena introdotte all'art. 180bis comporterebbero inoltre la presenza, nell'area già adibita a centro di raccolta, di privati che non si recano lì solo a conferire i rifiuti, ma che sostano per fare scambio di beni riutilizzabili, una sorta di mercatino dell'usato basato però sul baratto; inoltre è prevista la possibilità di intercettazione da parte di operatori professionali dell'usato autorizzati. Ovviamente questa promiscuità ha tutta una serie di conseguenze logistiche nonché di sicurezza, anch'esse tutte da esaminare e regolamentare. Altro aspetto critico da gestire in modo attento è la coesistenza nello stesso sito di attività svolte su beni e attività svolte su rifiuti, che attualmente appartengono a due mondi diversi che spesso fanno fatica a parlarsi.

Va inoltre considerato che, come era già emerso con il Decreto 49/2014, sarebbe necessaria, per uno smistamento di beni/rifiuti efficace e corretto, la presenza di personale con un minimo di competenze tecniche (di elettrotecnica, di carpenteria, di falegnameria, ecc.) che sia in grado di capire quali beni siano effettivamente riutilizzabili e quali no.

E' evidente che in questo modo i Centri di raccolta dovranno diventare sempre più spazi simili a veri e propri impianti almeno come localizzazione e dimensioni, magari strutturalmente più semplici, ma con una gestione, considerando queste diverse attività, piuttosto complicata.

Le modifiche normative introdotte finora, tuttavia, danno l'idea di quale sarà l'auspicabile sviluppo futuro su questo argomento, ma ancora non pongono delle basi effettive su cui fondare un sistema efficiente.

*Barbara Zecchin*

*Pubblicato il 25 febbraio 2016*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*